

REGOLAMENTO

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

del CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Approvato dall'Assemblea nazionale del CNSAS

l'11 novembre 2023

Entrato in vigore l'11 novembre 2024



REGOLAMENTO MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

1. Istituzione del fondo di solidarietà

1. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito CNSAS), Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore (ETS), istituisce il fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 29 del Regolamento Generale, determinandone attraverso il presente Regolamento le finalità e le modalità di attivazione.

2. Finalità

1. Il Fondo di solidarietà è parte del patrimonio del CNSAS ed è finalizzato all'esclusivo sostegno dei propri soci e dei loro familiari, ovvero anche delle unioni civili o unioni di fatto purché conviventi *more uxorio*, quando occorrono le fattispecie sotto riprodotte all'art. 6.
2. Il Fondo di solidarietà è, altresì, finalizzato per iniziative straordinarie di carattere umanitario derivate da eventi riconosciuti di grave o estrema gravità.
3. L'attivazione del Fondo di solidarietà non comporta in nessun caso distribuzione indiretta di utili.

3. Costituzione fondo di solidarietà

1. Il Fondo di solidarietà è costituito dalla somma derivata dall'accantonamento effettuato entro il 31 marzo di ogni anno e computato in base al numero dei soci ordinari del CNSAS iscritti 31 dicembre dell'anno precedente. Il Fondo è, inoltre, costituito dalla somma accantonata dai singoli Servizi regionali e provinciali in base al numero dei propri soci e le con le stesse modalità di cui sopra. Periodicamente, l'Assemblea nazionale stabilisce l'ammontare della cifra da correlare al socio del CNSAS e quella da correlare a cura dei singoli Servizi regionali o provinciali.
2. In caso di mancato versamento dell'importo annuale dovuto da parte dei singoli Servizi regionali e provinciali, il CNSAS nazionale anticipa detto importo riservandosi di trattenerlo successivamente dalle assegnazioni di bilancio a favore dei Servizi inadempienti (progetti speciali, progetti protezione civile, formazione, ecc.).
3. Il fondo di solidarietà può essere incrementato anche attraverso contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, da Enti Pubblici e Privati, contributi ed erogazioni liberali effettuate da privati, da donazioni e da lasciti testamentari, previa accettazione con beneficio di inventario, oltre che da ogni altro contributo compatibile con le finalità d'istituto del CNSAS, oltre che dagli interessi attivi maturati dal fondo stesso.
4. Il fondo di solidarietà non può scendere sotto la soglia del 50% del valore effettivo consolidato dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Alla Direzione nazionale, con lo scopo di aumentare la capacità del fondo, è demandata la facoltà di investire e disinvestire in titoli di stato nella misura massima del 75% della capienza del fondo calcolata alla data del 31 dicembre dell'annualità precedente.

4. Prelievo del fondo di solidarietà

1. L'Assemblea nazionale, su istruttoria ed espressa indicazione della Direzione nazionale, fatta salva la fattispecie ricorrente al successivo capoverso, è l'unico Organo del CNSAS titolato a deliberare gli eventuali prelievi da destinare a quanto previsto dagli artt. 2 e 6 provvedendo a tale funzione con apposite delibere da assumersi secondo necessità.
2. In caso di conclamate e dimostrabili urgenze la Direzione nazionale, su specifica e motivata istanza dei Presidenti dei Servizi regionali e provinciali o di propria iniziativa, può assegnare lo stanziamento di un contributo la cui specifica deliberazione deve essere poi ratificata dall'Assemblea nazionale

5. Presentazione delle richieste

1. Le richieste per l'attivazione del fondo di solidarietà devono essere presentate alla Direzione nazionale dalle Direzioni regionali e provinciali che allo scopo devono produrre idonea relazione atta ad attestare i fatti e le dinamiche occorse, le motivazioni documentate per le quali si rivolge l'istanza e il/i soggetto/i beneficiario/i, indicando ed attestando eventuali legami familiari e/o unioni di fatto così come sopra descritte e limitate.

6. Criteri di ammissibilità delle richieste

1. Le richieste di attivazione del fondo di solidarietà riguardano situazioni occorse a soci regolarmente iscritti al CNSAS e possono comprendere lo stanziamento di una somma per:

- a) i danni fisici per invalidità temporanea che non risultano coperti da assicurazione contratta a livello nazionale dal CNSAS e/o dal CAI;
- b) i danni fisici per invalidità permanente o morte che non risultano coperti da assicurazione contratta a livello nazionale dal CNSAS e/o dal CAI;
- c) le spese di cura e farmaceutiche che non risultano coperte da assicurazione contratta a livello nazionale dal CNSAS e/o dal CAI;
- d) spese di tutela legale che non risultano coperti da assicurazione contratta a livello nazionale dal CNSAS e/o dal CAI;
- e) altre spese di natura eccezionale che non risultano coperte da assicurazione contratta a livello nazionale dal CNSAS e/o dal CAI o da specifici fondi o accantonamenti;
- f) altre forme di sostegno ai soci e loro eredi o ai soggetti descritti all'art. 2 anche non inquadrabili nei punti precedenti che, opportunamente giustificate e motivate, per casi di particolare eccezionalità quali, a solo titolo esemplificativo la morte di un socio, possono essere prese in considerazione;
- g) altre forme di sostegno di iniziative di carattere umanitario derivate da eventi riconosciuti di grave o estrema gravità.

7. Contributo massimo

1. Il contributo massimo erogabile per singolo socio è fissato in € 30.000,00, ovvero nel limite del 25% del fondo di solidarietà. In casi di particolari gravità, la somma sopra indicata può essere modificata secondo insindacabile ed inappellabile decisione e delibera dell'Assemblea Nazionale.

Modificato dall'Assemblea nazionale del CNSAS dell'11 novembre 2023 e in vigore dalla stessa data.